

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 92
a iniziativa della Giunta regionale

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21
(Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e
diversificazione in agricoltura)**

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), che riguardano soprattutto il Capo I, dedicato all'agriturismo.

La proposta nasce principalmente dalla necessità di fornire agli operatori uno strumento legislativo che risulti aggiornato ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 in una logica di semplificazione amministrativa/burocratica ma anche per la naturale evoluzione dell'agriturismo sulla base delle nuove richieste formulate da tutti quegli ospiti che scelgono di passare il proprio tempo libero in una azienda agricola e, non ultimo, per garantire la possibilità a tutte le aziende agricole che risiedono nei territori più marginali di avere una adeguata opportunità di sviluppo economico.

La proposta di legge si compone di ventidue articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 riporta le modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2011 introducendo nell'elenco delle attività previste nell'ambito di applicazione della medesima legge sulla multifunzionalità anche l'ospitalità di animali, attività che sarà compiutamente disciplinata nell'articolo 42 bis, appositamente introdotto allo scopo.

L'articolo 2, con le modifiche all'articolo 3 della l.r. 21/2011, adegua l'elenco delle attività agrituristiche all'evoluzione delle esigenze degli utenti dell'agriturismo e contemporaneamente dando la possibilità alle aziende agricole che esercitano agriturismo di utilizzare al meglio le loro peculiarità per scopi turistici. Inoltre la possibilità di realizzare attività promozionali favorisce la crescita turistica della regione nel suo complesso oltre che delle sue attività economiche. L'introduzione di spazi per picnic è richiesta da tempo da molti agrituristi che possono trovare proprio negli ampi spazi che le aziende agricole possono mettere a disposizione l'esercizio delle proprie preferenze. La messa a disposizione degli spazi per il lavoro a distanza inoltre va a soddisfare esigenze nate a seguito della pandemia da Covid 19.

Le modifiche introdotte dall'articolo 3, che prevede la sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2011, si sostanziano nell'introduzione della deroga dell'obbligo della contiguità dei due ettari in area montana per poter effettuare attività agrituristiche con rapporto di connessione presunto. La modifica è migliorativa perché tiene conto della frammentazione dei terreni normalmente presente nelle aree montane. Si introduce inoltre il mantenimento del rapporto di connessione in caso di forza maggiore.

L'articolo 4, tramite la sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2011, introduce una semplificazione all'attività di ospitalità eliminando il limite dei 40 posti letto e stabilendo l'unico limite da rispettare nel rapporto di connessione. Per quanto riguarda l'ospitalità in alloggi si sostituisce l'unità di misura del numero di posti letto con il numero delle presenze, come riportate nella SCIA: ciò aumenta la flessibilità nello svolgimento dell'attività da parte dell'esercente l'attività di agriturismo. Inoltre nel caso di ospitalità in aree di sosta viene introdotta la deroga per le aree montane sulla contiguità dei tre ettari minimi.

Vengono introdotte inoltre nuove forme di agriturismo esperienziale come il glamping, le case sugli alberi o l'alloggio in botti, a condizione che le strutture non siano stabilmente collegate al terreno e siano di facile rimozione. La modifica è fortemente migliorativa in quanto include nella legge gli sviluppi delle preferenze degli utenti.

L'articolo 5, proponendo la sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 21/2011, apporta sostanziali miglioramenti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande principalmente in quanto si introduce quale unico riferimento per il limite massimo, in luogo del limite fisso di 70 posti a tavola, il numero di pasti che garantisce il rispetto del rapporto di connessione, così come indicato nella SCIA, oltre che le percentuali già previste per l'autoapprovvigionamento. Per quest'ultimo si introduce inoltre l'ulteriore opzione di acquisti effettuati nei comuni contigui di regioni limitrofe per tenere conto delle naturali continuità territoriali e tradizionali delle aree di confine. Viene previsto inoltre il servizio di asporto e di consegna a domicilio, con ciò fissando nella norma esigenze emerse nel periodo delle restrizioni contro il Covid-19, nel corso delle quali molti agriturismi hanno contribuito a garantire l'approvvigionamento alimentare.

L'articolo 6, tramite la sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2011, disciplina in dettaglio le nuove attività agrituristiche di organizzazione di degustazioni ed eventi promozionali già introdotte con la nuova lettera d) del comma 2 dell'articolo 3.

L'articolo 7 migliora l'articolo 8 della l.r. 21/2011 sulle attività ricreative, sportive, divulgative e culturali, includendo nella legge gli sviluppi delle esigenze sociali, riscrivendolo interamente ed ampliando l'attività agriturbistica con la possibilità di effettuare, accanto alle degustazioni, eventi promozionali ed attività ricreative volte a promuovere il benessere psicofisico della persona e l'introduzione di spazi attrezzati per picnic e per lo svolgimento del lavoro a distanza.

L'articolo 8 introduce nella l.r. 21/2011 l'articolo 8 bis per la disciplina dettagliata di quanto previsto dalla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 3 ossia la possibilità di usare aree per picnic e spazi attrezzati per il lavoro a distanza.

L'articolo 9, tramite l'introduzione del comma 2 bis all'articolo 10 della l.r. 21/2011, adegua le disposizioni sulla multifunzionalità alle norme sul turismo prevedendo che l'attivazione di particolari attività come saune, bagni turchi e simili non siano subordinate alla presentazione di un'apposita SCIA.

L'articolo 10 prevede la soppressione di una parte del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 21/2011 con ciò eliminando un limite che, comprimendo l'entità del personale impiegato nelle attività connesse, rischiava di limitare la crescita relativa dell'attività agricola principale, dato l'obbligo del mantenimento del rapporto di connessione. Viceversa, togliendo questo limite l'eventuale crescita dell'attività connessa spinge la crescita, più che proporzionale, dell'attività agricola principale.

L'articolo 11, con la modifica del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 21/2011 esplicita che la Giunta regionale, oltre a stabilire le modalità di iscrizione nell'EROA, stabilisce anche le modalità per le eventuali successive variazioni dell'iscrizione.

L'articolo 12 riporta le modifiche al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2011 andando a riepilogare le tipologie di parametri che devono essere descritte nella SCIA tra le quali, in accordo con quanto disciplinato nelle modifiche degli articoli precedenti, i limiti massimi di presenze.

L'articolo 13, tramite la sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 21/2011, adegua alla generale normativa sul turismo le modalità di comunicazione dei prezzi massimi.

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 della l.r. 21/2011 con le modalità di seguito descritte. In primo luogo elimina la regola secondo cui possono essere utilizzati a scopo agriturbistico i fabbricati edificati da almeno dieci anni. Eliminando tale vincolo deve essere eliminato l'intero comma 1 bis che poneva una deroga allo stesso nelle aree interne. Inoltre, ai fini dell'adeguamento al disposto dell'articolo 3 della legge 96/2006, viene esplicitato che l'esercizio dell'attività agriturbistica non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali e dei manufatti aziendali impiegati.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 18 della l.r. 21/2011 con ciò conformando la normativa sull'agriturismo alla più generale normativa sul turismo per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Con l'integrazione del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2011 apportata con l'articolo 16 si adegua l'attività di formazione prevedendo che questa oltre che direttamente dalla regione possa essere svolta anche dagli enti di formazione accreditati secondo lo schema ampiamente utilizzato anche in attuazione delle normative unionali sullo sviluppo rurale.

L'articolo 17 prevede l'introduzione dell'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011 al fine di prevedere la

programmazione integrata di attività promozionali nel settore agriturismo, andando ad includere l'agriturismo nella formazione del Piano regionale per il turismo di cui alla l.r. 11 luglio 2006, n. 9 e smi.. In particolare ciò consentirà di includere le attività agrituristiche regionali nelle attività promozionali regionali a livello nazionale ed internazionale del turismo.

L'articolo 18 sopprime la lettera d bis) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 con ciò uniformando le modalità di applicazione delle sanzioni con altre norme recentemente approvate.

L'articolo 19 modifica l'articolo 37 della l.r. 21/2011 introducendo la previsione, tra le disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura, anche del consumo sul posto. Inoltre, per quanto riguarda la vendita di prodotti acquistati da terzi, si aggiunge il riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

L'articolo 20 integra il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 21/2011 facendo riferimento alla normativa fiscale oltre che genericamente alla normativa di settore.

L'articolo 21 prevede l'introduzione nella l.r. 21/2011, e specificamente nel Capo III (Altre attività connesse con l'attività agricola), del Titolo I (Multifunzionalità), dell'articolo 42 bis che, nella logica dell'evoluzione delle attività che possono rientrare nella fornitura di beni e servizi come previsti dal comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli di offrire il servizio di ospitalità di animali nel rispetto delle normative igienico-sanitarie di sanità pubblica veterinaria.

L'articolo 22 prevede l'invarianza finanziaria ossia che la proposta di legge ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 21/2011)**

L'articolo 1 introduce la lettera h bis) nell'articolo 2 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 21/2011)

L'articolo 2 sostituisce le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21/2011 e introduce la lettera e bis). Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2011)

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 4 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 21/2011)

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 21/2011)

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 6 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 21/2011)

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 7 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 21/2011)

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 8 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 21/2011)

L'articolo 8 inserisce l'articolo 8 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2011)

L'articolo 9 introduce il comma 2 bis nell'articolo 10 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 21/2011)

L'articolo 10 modifica l'articolo 11 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Modifica all'articolo 12 della l.r. 21/2011)

L'articolo 11 modifica l'articolo 12 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 21/2011)

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 21/2011)

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 15 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 21/2011)

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 15 (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 21/2011)

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 18 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 16 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 21/2011)

L'articolo 16 modifica l'articolo 20 della l.r. 21/2011. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione prevista rientra comunque all'interno degli interventi complessivi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie. Ad ogni buon conto si precisa che, per la realizzazione del PSR, nel bilancio regionale vigente, lo stanziamento, che costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento, è iscritto nella Missione 16, Programma 3, Titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Note
16/3	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	Stanziamento già iscritto

Articolo 17 (Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011)

L'articolo 17 inserisce l'articolo 20 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 18 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)

L'articolo 18 modifica l'articolo 23 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 19 (Modifiche all'articolo 37 della l.r. 21/2011)

L'articolo 19 modifica l'articolo 37 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 20 (Modifica all'articolo 38 della l.r. 21/2011)

L'articolo 20 modifica l'articolo 38 della l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 21 (Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 21/2011)

L'articolo 21 inserisce l'articolo 42 bis nella l.r. 21/2011. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 22 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.